



Comune di Stornara
Prov. di Foggia

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 19 / 03 / 2021



INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Ambito di applicazione. Contenuti e finalità	Pag. 3
Art. 2	Quadro normativo e di riferimento	Pag. 3
Art. 3	Classificazione della viabilità	Pag. 3
Art. 4	Zonizzazione	Pag. 4
Art. 5	Classificazione dei mezzi e dei messaggi pubblicitari	Pag. 4
Art. 6	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari	Pag. 4
Art. 7	Divieti	Pag. 5
Art. 8	Disciplina di installazione per zone omogenee	Pag. 5
TITOLO II	PUBBLICITA' ESTERNA	
Art. 9	Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere permanente soggetti ad autorizzazione	Pag. 5
Art. 10	Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo soggetti ad autorizzazione	Pag. 8
Art. 11	Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione	Pag. 8
TITOLO III	AFFISSIONI PUBBLICHE E DIRETTE	
Art. 12	Finalità	Pag. 9
Art. 13	Definizione dei mezzi pubblicitari destinati alle affissioni pubbliche e dirette	Pag. 9
Art. 14	Criteri di individuazione degli spazi e collocazione degli impianti di affissione	Pag. 10
Art. 15	Quantificazione degli impianti destinati all'affissione	Pag. 11
Art. 16	Manifesti esclusi dalla affissione diretta	Pag. 11
TITOLO IV	AUTORIZZAZIONI	
Art. 17	Autorizzazione impianti pubblicitari	Pag. 11
Art. 18	Domanda per autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente	Pag. 12
Art. 19	Domanda per autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo	Pag. 12
Art. 20	Domanda per autorizzazione dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione	Pag. 13
Art. 21	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 14
Art. 22	Rilascio delle autorizzazioni	Pag. 14
Art. 23	Interventi di sostituzione e modifica	Pag. 15
Art. 24	Termine e validità dell'autorizzazione	Pag. 15
Art. 25	Rinnovo dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente o soggetta a particolare regolamentazione	Pag. 15
Art. 26	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	Pag. 15
Art. 27	Decadenza o revoca dell'autorizzazione	Pag. 16
TITOLO V	DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI	
Art. 28	Vigilanza	Pag. 16
Art. 29	Sanzioni amministrative	Pag. 16
Art. 30	Deroghe alle distanze previste dal nuovo Codice della Strada	Pag. 17
Art. 31	Norme transitorie	Pag. 17
Art. 32	Rinvio dinamico	Pag. 17
Art. 33	Entrata in vigore	Pag. 18
APPENDICE	ZONA SPECIALE DI PARTICOLARE ATTENZIONE	Pag. 17
	TIPOLOGIA ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI CONTINGENTATI	Pag. 17



TITOLO I GENERALITA'

Art. 1

Ambito di applicazione. Contenuti e finalità

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito PGIP) disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del PGIP è quella di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione dei mezzi pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

Art.2

Quadro normativo e di riferimento

1. Le norme contenute nel presente PGIP hanno come riferimento la normativa nazionale e locale vigente, in particolare:
 - Art. 1, comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
 - Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
 - D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D. Lgs. 196/2003;
 - Regolamento Generale delle Entrate Comunali, adottato dal Consiglio Comunale con atto n.25 del 14/10/2020.
2. E abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente PGIP;

Art. 3

Classificazione della viabilità

1. Secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, le strade che interessano il Comune di Stornara sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
 - C. STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina);
 - D. STRADE URBANE DI SCORRIMENTO (Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10.10.93, n360, in vigore dal 1° Settembre 1993);
 - E. STRADE URBANE DI QUARTIERE (Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata);
 - F. STRADE LOCALI (Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini del comma1, art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade);
2. Ai fini del presente piano, le strade di tipo C e D, nel tratto di attraversamento del centro abitato, sono considerate come strade di tipo E.



Art. 4 Zonizzazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente PGIP il territorio comunale viene suddiviso in due zone:
 - zona 1) - ZONA SPECIALE DI PARTICOLARE ATTENZIONE:
Costituita da strade, vie e piazze di particolare interesse commerciale, dato dalla presenza di esercizi ed attività commerciali e di servizi locali e dall'intenso transito veicolare. Tale caratteristica rende questa zona di rilevante valore sociale, commerciale e di aggregazione. In questa zona per le installazioni pubblicitarie si opererà secondo criteri di salvaguardia del decoro urbano nel contesto della zona. Le strade, vie e piazze sono elencate nell'appendice del presente piano;
 - zona 2) ZONA RESTANTE:
Questa zona individua le aree non ricomprese nella precedente indicazione.

Art. 5 Classificazione dei mezzi e dei messaggi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari considerati dal PGIP sono classificati in funzione della durata del periodo di collocazione ed in funzione del messaggio esposto:
 - a. Mezzi pubblicitari a carattere permanente. Appartengono a questa categoria i mezzi pubblicitari la cui collocazione ha durata superiore a 90 giorni consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione.
 - b. Mezzi pubblicitari a carattere temporaneo. Appartengono a questa categoria i mezzi pubblicitari la cui esposizione è finalizzata a eventi di durata limitata, comunque non superiore a 90 giorni consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, offerte promozionali ecc.. L'effettuazione di questa forma di pubblicità è ammessa solo ed unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive all'evento stesso.
 - c. Affissione pubblica e diretta. Appartiene a questa categoria l'affissione compiuta mediante la sovrapposizione di manifesti su apposite strutture atte a contenerli, effettuata dal Comune o da soggetti privati diversi dal concessionario per l'effettuazione di affissioni dirette.
 - d. Messaggi Istituzionali / Sociali o comunque privi di rilevanza economica. Appartengono a questa categoria i messaggi di comunicazione, informazione e diffusione di iniziative di pubblico interesse, effettuate da Enti Pubblici o di diritto pubblico, associazioni, organizzazioni e circoli senza fine di lucro.
 - e. Messaggi commerciali. Appartengono a questa categoria i messaggi pubblicitari destinati alla promozione a carattere privato di beni e/o servizi.

Art. 6 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari di cui al presente PGIP sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Le caratteristiche degli impianti luminosi sono determinate ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
2. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione;
5. I mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.



Art. 7

Divieti

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Eventuali richieste potranno essere esaminate previa autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Puglia;
2. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che possono rendere difficile la circolazione di persone anche invalide e velocipedi;
3. E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere e qualsiasi altro mezzo pubblicitario;
4. Sugli impianti pubblicitari è fatto divieto, ad esclusione di quelli destinati all'affissione pubblica, di utilizzare lo stemma del Comune di Stornara;
5. E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine di reti tecnologiche ed utenze pubbliche (es. cabine Enel, Telecom, Gas, etc.);
6. Ai sensi dell'art. 54, lett. g) del D. Lgs. 285/92 ed art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/92, non è consentito installare messaggi pubblicitari sui lati e sul retro di veicoli speciali, lasciati in sosta per più di 48 ore, sia su area pubblica che privata, recante la messaggistica pubblicitaria in vista di strada pubblica.

Art. 8

Disciplina di installazione per zone omogenee

1. Sulla base delle zone omogenee definite all'art. 4 del PGIP, è ammessa l'installazione di impianti di pubblicità esterna nel rispetto di quanto indicato nei titoli successivi e nell'insieme di applicazione della normativa che definiscono caratteristiche, posizionamento, limitazioni e divieti per ogni forma pubblicitaria riconosciuta dal presente PGIP;
2. Le rappresentazioni grafiche degli impianti pubblicitari costituiscono una traccia progettuale con la quale il richiedente potrà ottenere l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. I manufatti proposti dovranno conformarsi in maniera equivalente ai requisiti contenuti dal combinato disposto delle norme disciplinanti la materia, purché rispondenti a esigenze di salvaguardia e tutela del contesto urbano di zona.

TITOLO II

PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 9

Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere permanente soggetti ad autorizzazione

1. **Insegna di esercizio:** Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività. Di norma l'insegna deve essere installata in aderenza al muro del fabbricato e parallelamente al senso di marcia, nell'arredo vetrina o nel sopraluce dell'esercizio al quale si riferisce, ed in particolare nello spazio compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio. Qualora, per installazioni del tipo di cui al comma precedente, il muro del fabbricato risultasse a confine con il suolo pubblico, l'insegna potrà avere una sporgenza massima dal muro di cm. 20, anche con eventuale proiezione su suolo pubblico. Nel caso che non fosse possibile, per documentate ragioni, la collocazione nello spazio compreso fra architrave e stipiti esterni, l'insegna può essere posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, ma dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
In tutto il territorio comunale non è consentita la collocazione di insegne luminose "a bandiera" poste su pareti degli edifici in corrispondenza di portici e sotto i portici.
Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio o su aree pubbliche, se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna.



Sono considerate insegne di esercizio anche immagini, messaggi o loghi che pubblicizzano prodotti trattati dall'esercizio commerciale o ricettivo.

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l'individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, tabaccherie, ecc... La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

La collocazione di insegne su pali, ovvero comunque a bandiera, non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti, le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempreché l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale.

Le insegne di esercizio non parallele al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di mt. 100 dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4,5 metri. Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata. E' ammesso il posizionamento delle insegne in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi (art. 51, 3° comma Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Le insegne di esercizio non parallele al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato non possono essere collocate a meno di mt. 5,00 da altre insegne, dagli impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni. Le insegne devono essere collocate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del C.d.S. e, comunque, in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della Comune.

Le insegne di esercizio presenti sul territorio comunale dovranno essere adeguate al presente regolamento con le medesime modalità previste per gli impianti pubblicitari.

2. **Preinsegna e segnaletica stradale pubblicitaria:** Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale di dimensioni cm. 125 x 25, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. La distanza minima dal limite della carreggiata non deve essere inferiore a cm. 30; inoltre, sia le strutture portanti, sia le strutture contenenti i messaggi pubblicitari o le indicazioni di pubblica utilità non possono aggettare sulla carreggiata. Devono essere saldamente collocate sulle proposte strutture che, nell'ambito del centro abitato, possono contenere fino ad un massimo di n. 05 indicazioni. In considerazione poi che i predetti mezzi devono assolvere anche alla funzione di avviamento veicolare, nell'ambito del centro abitato, viene consentita la collocazione in prossimità delle intersezioni purché il posizionamento non interferisca con eventuali impianti semaforici e segnaletica stradale. Inoltre, sempre nell'ambito del centro abitato, è consentito, per analogia, l'abbinamento delle indicazioni di avviamento alle attività con il nome via in considerazione delle prescrizioni contenute nell'art. 134 del Regolamento di attuazione del N.C.d.S.;
3. **Cartello stradale:** Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Nell'ambito del centro abitato sono ammessi cartelli delle dimensioni massime di mt. 3,00 x 6,00 per faccia, posti ad un'altezza minima da terra di



mt. 2,20 ed a una distanza minima dal limite della carreggiata di mt. 1,50. La misurazione va effettuata prendendo a riferimento il punto esterno della linea di margine ed il bordo del cartello pubblicitario. Il cartello dovrà comunque osservare il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali, quali marciapiedi, piste ciclabili, aree di servizio e di sosta e non costituire impedimento alla circolazione e sosta dei veicoli ed alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

La distanza minima da altri mezzi pubblicitari e/o segnali stradali, nell'ambito del centro abitato, è stabilita in mt. 15,00; dalle intersezioni o impianti semaforici è di mt. 20,00; da monumenti, edifici storici è di mt. 30,00, fatti salvi gli impianti già autorizzati;

4. **Mezzi pubblicitari luminosi:** I "mezzi pubblicitari" possono essere luminosi o illuminati sia per luce diretta (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, neon, ecc.), sia per luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, che può essere frontale o riflessa dal supporto retrostante). Non devono determinare pericolo di abbagliamento e comunque devono rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso. Va adottata particolare cautela nell'uso delle sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale luminosa;
5. **Impianto a messaggio variabile o a led luminosi:** Manufatto bidimensionale supportato da un'adeguata struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettromeccanico o elettronico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile. Sono ammessi nell'ambito dell'intero territorio comunale in posizioni parallele e perpendicolari all'asse stradale fermo restando le medesime indicazioni inerenti alla collocazione da terra, dal ciglio della strada e da altri mezzi pubblicitari e/o segnali stradali di cui alle prescrizioni del precedente punto 3 relativo ai cartelli; è altresì consentita la collocazione su edifici e temporaneamente su cantieri. La dimensione massima ammessa per i cartelli a messaggio variabile e a led luminosi è di mq. 8 per faccia. Sono comunque autorizzabili, in deroga alle limitazioni e prescrizioni di cui sopra, cartelli a messaggio variabile luminosi (led) e non luminosi di proprietà di Enti Pubblici o Soggetti che producono servizi per la collettività. Gli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti, nonché dell'interesse pubblico. Anche per i cartelli a messaggio variabile, luminosi e non, valgono le limitazioni e i divieti previsti per i mezzi pubblicitari luminosi di cui al punto precedente e le distanze minime da altri cartelli stradali, intersezioni, impianti semaforici, monumenti, edifici storici previste per i cartelli stradali pubblicitari in genere;
6. **Impianto pubblicitario di servizio:** Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline di fermata bus, transenne parapetonali, segnalatori di servizio, impianti per affissioni necrologiche, cestini getta carta, orologi, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
7. **Targa:** Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, utilizzabile solo su una facciata, integrata su supporto in metallo, pietra, legno, o materiali trasparenti, posta in opera esclusivamente in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso della sede dell'attività svolta, avente dimensioni massime cm. 50 x 60. In caso di più attività presenti nella stessa struttura le targhe dovranno essere realizzate da elementi modulari del medesimo materiale e tipo di carattere. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta;
8. **Transenne salva pedoni con annesso spazio pubblicitario:** L'installazione è consentita nell'ambito dell'intero centro abitato; in considerazione che detti impianti sono fra quelli individuati per pubblica utilità, è consentita, nell'ambito del centro abitato, l'installazione in prossimità e a ridosso delle intersezioni stradali, oltre che lungo le vie, ad una distanza dal ciglio stradale o marciapiede non inferiore a cm. 20. Al fine di evitare che l'installazione costituisca intralcio al transito pedonale, potranno essere installate legate l'una con l'altra un massimo di n. 3 transenne; i moduli, di massimo tre transenne ciascuno, dovranno distanziarsi tra loro in modo da consentire l'attraversamento pedonale. Non è consentita l'installazione di transenne salva pedoni in corrispondenza o in prossimità delle rotatorie;
9. **Impianti pubblicità e propaganda:** Si definisce impianto di pubblicità e propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico,



né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 10

Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo soggetti ad autorizzazione

1. **Striscione:** Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. **Stendardo/Gonfalone o Bandiera:** Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante. Può essere luminoso per luce indiretta.
3. **Segno Orizzontale Reclamistico:** Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
4. **Volantino:** Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. L'utilizzo di detto strumento consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la loro distribuzione. Equivale alla attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. L'effettuazione di attività di volantinaggio, mediante abbandono o lancio in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, è vietata su tutto il territorio comunale. L'effettuazione di attività di volantinaggio è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. L'effettuazione di attività di volantinaggio è ammessa altresì per la promozione dell'apertura di una nuova attività commerciale;
5. **Pubblicità Fonica o Sonora:** Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce. L'effettuazione di tale formula pubblicitaria può essere autorizzata e diffusa unicamente per manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso, di ordine pubblico e simili, e sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 - a. sulle strade, o comunque all'aperto, è consentita nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
 - b. è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici, limitatamente alle ore di lezione, cimiteri e luoghi di culto;
 - c. la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;
 - d. la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo;
6. La distanza minima da altri mezzi pubblicitari e/o segnali stradali, nell'ambito del centro abitato, è stabilita in mt. 15,00; dalle intersezioni o impianti semaforici é di mt. 20,00; da monumenti, edifici storici é di mt. 30,00.

Art. 11

Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione

1. **Vetrofania:** Consiste nella la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici dell'attività svolta all'interno di un esercizio commerciale. Forma, decori, colori e



caratteri delle riproduzioni grafiche sulle vetrine devono perseguire obiettivi di leggerezza, trasparenza e proporzione che riducano invasività sulla facciata dell'edificio ed il resto del contesto urbano.

2. **Contenitore pubblicitario:** Manufatto supportato da idonea struttura, posato semplicemente al suolo, per la diffusione a mezzo raccolta di volantini e pubblicazioni periodiche per la promozione di beni e servizi, esposto esclusivamente in prossimità e nelle pertinenze di edicole o dove si svolge l'attività pubblicizzata.
7. **Pubblicità sui cantieri:** Manufatto bidimensionale, mono facciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, ancorato sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi recinzioni o altre strutture di servizio alle costruzioni. Su tali manufatti è ammessa la riproduzione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni dirette. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso in cui venga riprodotto il disegno della facciata oggetto dei lavori. L'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari su tali strutture avrà durata non superiore a quella prevista nel titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori.

TITOLO III AFFISSIONI PUBBLICHE E DIRETTE

Art. 12 Finalità

1. Finalità del presente titolo è quella di disciplinare i criteri e le modalità di suddivisione degli impianti destinati all'affissione pubblica, e quelli da destinare all'affissione diretta, al fine di temperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano;
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione;
3. Per impianti di affissione diretta si intendono la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati diversi dal Comune di STORNARA, collocati esclusivamente su aree pubbliche, per affissioni di manifesti e simili.

Art. 13

Definizione dei mezzi pubblicitari destinati alle affissioni pubbliche e dirette

1. **Stendardo per Affissioni:** Manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato esclusivamente alla sovrapposizione di manifesti. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. **Tabella per affissioni:** Manufatto bidimensionale ancorato a muro, finalizzato esclusivamente alla sovrapposizione di manifesti. Può essere luminoso per luce indiretta.
3. **Bacheca:** Manufatto supportato da idonea struttura di sostegno o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

L'installazione di bacheche da parte di Aziende e privati è disciplinata dalle norme previste nel presente PGIP e del Regolamento per la Disciplina del Canone sulla Pubblicità e Diritto sulle Affissioni ed è soggetta al pagamento della Canone per l'occupazione di suolo pubblico e dell'Canone sulla pubblicità. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità commerciali da parte delle Associazioni no-profit, delle Società Sportive e dei Partiti Politici.

Qualora sia svolta attività pubblicitaria a fini commerciali all'interno delle bacheche da parte dei soggetti prima indicati, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e di ogni altra norma vigente in materia.

La collocazione della bacheca è soggetta al preventivo rilascio di un'autorizzazione con le modalità stabilite per gli impianti pubblicitari; il rilascio dell'autorizzazione sarà condizionato alla presentazione di specifica domanda, corredata della documentazione prevista per l'installazione di mezzi pubblicitari. L'acquisto, l'installazione e la manutenzione della bacheca dovrà avvenire a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione.



Le bacheche dovranno avere le seguenti dimensioni: mt. 1,00 di larghezza per mt 1,00 di altezza; dovranno essere pensili e collocate in aderenza al muro, senza sporgere su suolo pubblico per più di cm 10 e, comunque, in modo che sia sempre garantito lo spazio necessario al transito dei disabili su sedia a ruote.

Dovranno avere sagoma regolare; la struttura portante dovrà essere in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche di colore grigio scuro antichizzato, micaceo o RAL 7016.

Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

E' vietata l'installazione in posizione ortogonale al senso di marcia.

Ciascuna Associazione, Società Sportiva, Partito Politico, Azienda o privato, potrà chiedere l'installazione di massimo una bacheca.

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto dello stipite o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.

Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta menù esterna sulla facciata, a lato di ciascun ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di base e 70 di altezza. La collocazione di vetrinette porta menù all'esterno della facciata del fabbricato è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione con le stesse modalità previste per le insegne di esercizio. Le stesse, sempre se esposte sul muro esterno del fabbricato, sono soggette alla Canone per l'occupazione di suolo pubblico ed alla Canone di pubblicità. Le tasse sono dovute anche in assenza di esposizione del menù.

L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre la rimozione di una o più bacheche in qualunque momento e dandone preavviso, per motivate ragioni di interesse pubblico.

Le bacheche presenti sul territorio comunale dovranno essere adeguate al presente regolamento con le medesime modalità previste per gli impianti pubblicitari.

4. **Poster per affissioni:** Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura o applicato a muro, con una sola o entrambe le facce finalizzate esclusivamente alla sovrapposizione di manifesti di grande formato. Può essere luminoso per luce indiretta.
5. **Manifesto:** Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto per affissioni. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 14

Criteri di individuazione degli spazi e collocazione degli impianti di affissione

1. Per ogni tipologia di impianto indicato all'art. 13 nella domanda dovranno essere illustrati i criteri di collocazione specifici per garantire una corretta ed efficace fruizione dei messaggi.
2. Le caratteristiche e le dimensioni dei manifesti determinano i criteri di massima da seguire per la collocazione degli stessi.
 - a) Manifesti di formato inferiore a mt 0,70 x 1,00: Sono realizzati in questo formato locandine, manifesti funerari, avvisi di manifestazioni culturali e di offerte commerciali. Il formato ed il contenuto determinano una fruizione molto ravvicinata e lenta. Per i manifesti funebri, è previsto uno specifico supporto ed un formato di mt. 0,35 x 0,50;
 - b) Manifesti mt. 0,70 x mt. 1,00: Sono realizzati in questo formato la maggior parte dei manifesti culturali, istituzionali e commerciali di ambito locale. Il formato ed il contenuto determinano una fruizione ravvicinata e lenta.
 - c) Manifesti mt. 1,00 x 1,40: Sono in questo formato manifesti culturali di interesse regionale, manifesti cinematografici e commerciali. L'affissione è preferibile su tabelle a muro o su standardi.
 - d) Manifesti mt. 1,40 x 2,00, mt. 2,00 x 1,40: Formato quasi esclusivamente commerciale, anche quando utilizzato per pubblicizzare attività culturale; si tratta in genere di avvenimento di tale rilevanza da assumere comunque un preminente aspetto economico e quindi non assimilabile a comunicazione di pubblica utilità.
 - e) Manifesti mt. 6,00 x 3,00: Formato prevalentemente destinato per messaggi commerciali ed in affissione diretta.



Art. 15

Quantificazione degli impianti destinati all'affissione

1. In conformità a quanto dispone il 3° comma all'art. 18 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune di STORNARA risulta essere alla data del 31.12.2012 composta da circa 5.000 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura non inferiore a mq. 60, nel rispetto del quoziente di mq. 12 per ogni 1.000 abitanti;
2. Il Comune destina appositi spazi per l'affissione diretta di manifesti da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 507/1993 di manifesti;
3. L'affissione è effettuata direttamente dal soggetto di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 507/1993, oltre che dell'Canone Comunale sulla Pubblicità, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è così ripartita:
 - affissioni dirette e di natura istituzionale / sociale, privi di rilevanza economica: 10%;
 - affissioni di natura commerciale: 90%;

Art. 16

Manifesti esclusi dalla affissione diretta

1. Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993, che riportino la ragione sociale del soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

TITOLO IV AUTORIZZAZIONI

Art. 17

Autorizzazione Impianti pubblicitari

1. L'installazione e la diffusione di messaggistica pubblicitaria lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada;
2. I criteri a cui si ispirarsi il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni pubblicitarie sono legati ai seguenti temi:
 - della sicurezza: è importante che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale e quindi alla circolazione sia veicolare, sia pedonale. Particolare attenzione va pertanto posta ai criteri di progettazione dei manufatti per gli aspetti antinfortunistici, così pure per la scelta delle ubicazioni dei mezzi pubblicitari;
 - del decoro: è altrettanto fondamentale che i mezzi pubblicitari non si pongano come elementi di disturbo all'estetica ambientale naturale, bensì si inseriscano nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che arricchiscano il contesto e la Comune stessa. Per questo si è cercato di omogeneizzare per tipologia le esposizioni pubblicitarie sia dal punto di vista cromatico, sia evitando, sempre per tipologia, diversi formati;
 - della funzionalità: l'obiettivo sarebbe quello di garantire che i mezzi pubblicitari non impediscano un funzionale e razionale utilizzo del territorio cercando comunque di soddisfare, in modo quanto più possibile, le esigenze della realtà locale;
 - del rispetto della normativa: il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite dal presente PGIP;
 - nel rispetto dell'ambiente: deve tener conto del rispetto dell'ambiente, la consegna del materiale pubblicitario non deve ingenerare inconvenienti o maggiori oneri per la pulitura delle strade cittadine;
3. Ai fini dell'applicazione delle norme si applicano le definizioni e le prescrizioni contenute nel presente PGIP e nel Regolamento per la Disciplina dell'Canone sulla Pubblicità e Diritto sulle Affissioni;
4. L'autorizzazione si intende rilasciata sempre e comunque facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione ecc.) che dovranno essere acquisiti direttamente dagli interessati agli enti preposti.



Art. 18

Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 16, gli interessati devono presentare apposita domanda diretta al Servizio Tributi, competente al rilascio dell'autorizzazione stessa;
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
 - b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) riportare in calce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, come da D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche, i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte;
 - b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
 - c) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
 - d) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario;
 - e) autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge n. 445/2000, con la quale si attesta che l'impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato, e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e residente agli agenti atmosferici;
 - f) dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a cose o persone;
 - g) nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - h) parere della Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali ed Architettonici della Regione Puglia, ove richiesti;
 - i) nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità;
4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività;
5. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di targhe indicanti strutture sanitarie, farmaceutiche e veterinarie, l'interessato dovrà produrre copia conforme dell'autorizzazione all'apposizione della targa rilasciata dall'Ordine di appartenenza;
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, potrà essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 19

Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo

1. Per striscioni, locandine, bandiere, e segni orizzontali reclamistici, la domanda, contenente le indicazioni e gli elementi riportati nell'articolo precedente, deve essere presentata almeno 15 giorni prima del previsto posizionamento, compilata sui moduli preposti;
2. Per l'effettuazione dell'attività di volantinaggio, la domanda deve essere presentata, compilata sui moduli preposti, corredata dei seguenti documenti:
 - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente;
 - b) periodo di effettuazione del volantinaggio;
 - c) vie o località interessate al volantinaggio;
 - d) numero dei volantini che si intende distribuire;
 - e) numero di persone che effettueranno la distribuzione;
 - f) copia del volantino;



3. Per l'effettuazione di pubblicità fonica o sonora, la domanda deve essere presentata, compilata sui moduli preposti, corredata dei seguenti documenti:
 - a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
 - b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - d) periodo di effettuazione della pubblicità;
4. Nel caso di pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione, occorrerà fornire l'indicazione relativa al luogo in cui si richiede l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, qualora non sia in luogo chiuso;
5. Nel caso di pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione installati su veicoli, occorrerà fornire gli estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;
6. Nel caso di pubblicità effettuata in forme diverse, descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.

Art. 20

Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione

1. Per l'apposizione di **vetrofanie**, non è prevista una specifica autorizzazione. Deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati:
 - a) Generalità del richiedente, complete di codice fiscale, con l'indicazione dell'attività oggetto di richiesta;
 - b) Disegno quotato, in scala adeguata, con l'indicazione della superficie occupata dalla vetrina;
 - c) Bozzetto colorato, del messaggio pubblicitario da esporre;
 - d) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante.
2. Per la posa di **contenitori pubblicitari**, la domanda deve essere presentata, compilata sui moduli preposti, e corredata dei seguenti documenti:
 - a) Descrizione tecnica del manufatto che si intende collocare dove siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto;
 - b) Planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
 - c) Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge n. 445/2000, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre, che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - d) Nulla-osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario, qualora necessario.
 - a) Per l'installazione di **pubblicità di cantiere**, e per interventi su progetto particolareggiato, la domanda deve essere prodotta con le indicazioni e la documentazione a corredo indicata nell'art. 18 del presente PGIP. Alla stessa dovrà essere altresì allegata copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 05.03.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l'impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto, come previsto dalla legge n. 37/08;
3. Per l'installazione di **targhe** per studi professionali non è prevista una specifica autorizzazione. Deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati:
 - a) generalità del richiedente, completa di codice fiscale;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza;
 - c) bozzetto colorato della targa da esporre;
 - d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante;
 - e) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione della targa, qualora necessario.



Art. 21

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'effettuazione di ogni forma pubblicitaria contemplata nel presente PGIP è affidata al Servizio Tributi;
2. L'autorizzazione, per l'effettuazione di pubblicità a carattere permanente e soggetta a particolare regolamentazione, è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
3. Per l'installazione di mezzi pubblicitari non trova applicazione l'art. 19 della Legge n. 241/1990 e, pertanto, si considera abusiva l'installazione effettuata dopo la denuncia di inizio attività, senza attendere il rilascio della necessaria autorizzazione. L'eventuale silenzio dell'Ente, a seguito di presentazione di richiesta di autorizzazione, non ha alcun valore significativo, non applicandosi l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della Legge 241/1990 ai procedimenti afferenti il rilascio di autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari;
4. L'autorizzazione di progetti particolareggiati è subordinata, ad atto di indirizzo della Giunta Comunale. In questo caso la Giunta Comunale esamina il progetto particolareggiato, sulla base della documentazione prodotta e formula il parere di indirizzo. La Giunta Comunale, per il tramite dal Servizio Tributi, si riserva la facoltà richiedere integrazioni o completamenti alla procedura. In quest'ultimo caso l'interessato dovrà soddisfare le richieste entro e non oltre 30 giorni, pena l'archiviazione della pratica;
5. Per l'effettuazione di pubblicità a carattere temporaneo è rilasciata all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
6. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia tributaria con il Comune di STORNARA;
7. Qualora la richiesta non sia completa, il Servizio competente, entro 10 giorni dalla ricezione, inviterà l'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (*posta elettronica certificata*), a perfezionare la richiesta, comunicandogli che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento sarà archiviato;
8. Nel caso in cui l'adozione del provvedimento richieda l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini verranno sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo di 90 giorni. I termini possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dal Comune di STORNARA, o non direttamente acquisibili presso altre Amministrazioni o Enti;
9. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente avrà il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 22

Rilascio delle autorizzazioni

1. Al momento del rilascio dell'autorizzazione il soggetto titolare dovrà produrre:
 - a. Marca da bollo;
 - b. Attestazione del pagamento del versamento sul c.c.p. del Comune dei diritti di segreteria eventualmente dovuti;
 - c. Attestazione del versamento su c.c.p. del Comune del diritto sulle pubbliche affissioni o dell'Canone sulla pubblicità, secondo le tariffe vigenti, direttamente al Comune e, se dovuta, della Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
 - d. Dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta esecutrice dei lavori, la regolarità del D.U.R.C. ed il rispetto del Piano operativo della sicurezza, (D. Lgs. 81/08 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
2. Autorizzazioni in sanatoria:
 - a. I mezzi pubblicitari installati sulla base di titoli abilitativi non rinnovati alla scadenza, e risultanti ancora installati alla data di esecutività del presente PGIP, se conformi alle



prescrizioni del Piano, ovvero comunque adeguabili, e se in regola con il pagamento dell'Canone comunale sulla pubblicità anche per gli anni precedenti, possono essere oggetto di autorizzazioni in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro 60 giorni dalla esecutività del Piano medesimo. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.

- b. Possono essere oggetto di autorizzazione in sanatoria anche le installazioni di impianti pubblicitari effettuate a seguito del solo rilascio di specifica concessione edilizia o permesso di costruire dall'Ufficio Urbanistico Comunale, purché conformi al presente Piano ovvero comunque adeguabili, ed in regola con il pagamento dell'Canone comunale sulla pubblicità anche per gli anni precedenti.
3. Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari non conformi alle prescrizioni del PGIP e non adeguabili al Piano stesso, ovvero installati abusivamente.

Art. 23

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario a carattere permanente, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Art. 24

Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di anni tre;
2. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo ha validità per un periodo massimo di 90 giorni ed è prorogabile;
3. L'autorizzazione alla posa di contenitori pubblicitari ha validità per un periodo di anni uno;
4. L'autorizzazione all'esposizione e alla posa di messaggi pubblicitari di cantiere ha durata non superiore a quella prevista nel titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori;
5. L'autorizzazione per la realizzazione di progetti particolareggiati ha validità massima di anni cinque e comunque in funzione dell'investimento per la realizzazione delle opere oggetto del progetto.

Art. 25

Rinnovo dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente o soggetta a particolare regolamentazione

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente, o soggetta a particolare regolamentazione, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge n. 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 19, comma 1 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 19.

Art. 26

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare costantemente il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento del buono stato di conservazione dei mezzi;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune di STORNARA al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente, a seguito di nuove intervenute e motivate esigenze;



- d) procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - data di scadenza;
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati;
 3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali ove previsto;
 4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 27

Decadenza o revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione qualsiasi mezzo pubblicitario:
 - a) la mancata osservanza delle condizioni indicate nell'autorizzazione;
 - b) la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;
2. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione di targhe professionali, tende e insegne di esercizio, anche:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) il fallimento dell'attività;
 - b) l'inosservanza anche di uno degli obblighi alle quali è stata subordinata l'autorizzazione, a seguito di preventiva diffida del Comune di STORNARA;
 - c) In caso di pubblica necessità dichiarata e motivata dal Comune di STORNARA.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 28

Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Locale, nell'ambito del centro abitato e del territorio proprio di competenza, è tenuta a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Art. 29

Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente PGIP che costituiscono infrazione al Codice della Strada, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 23 del Codice stesso;



2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente PGIP, non comminabili ai sensi del suddetto Codice, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D.L.vo 507/93 e del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Canone sulla Pubbliche e Diritto sulle Affissioni;
3. Prima di procedere con le sanzioni di cui ai precedenti commi, ed al fine di favorire l'emersione dell'abusivismo pubblicitario, il Servizio Tributi, in forma bonaria, chiederà ai proprietari di impianti pubblicitari, eventuali documentazioni che giustifichino la presenza del mezzo pubblicitario installato sul territorio comunale, al fine di regolarizzarne la presenza;
4. Per gli impianti per i quali non fosse possibile identificare i proprietari, la richiesta di cui al punto precedente sarà inviata al beneficiario del messaggio pubblicitario contenuto dagli stessi. Gli impianti sprovvisti di messaggio pubblicitario saranno rimossi a cura dell'Ente, decorsi 60 giorni dalla data della compiuta pubblicazione del presente PGIP.

Art. 30

Deroghe alle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada

1. Sulla scorta delle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, comunque nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada prescrive con l'art. 51 comma 4, che le distanze dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, possa essere fissata da apposito Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia; nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di mezzi pubblicitari esistano, a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento dei mezzi pubblicitari in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi (art. 51 comma 3° Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

31

Norme Transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni e/o concessioni a qualunque titolo rilasciate, dall'entrata in vigore del presente regolamento, se non rispondenti alle disposizioni del presente PGIP, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione;
2. Il mancato adeguamento comporterà l'applicazione di quanto contenuto nel precedente art. 29;
3. Sono fatte salve le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente Piano. Fino alla data del 31.03.2013 non possono essere presentate nuove istanze per il rilascio di autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari, fatta eccezione per le forme di pubblicità temporanea.
4. Potranno esse prese in esame esclusivamente le istanze presentate successivamente alla data del 31 marzo 2013. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di registrazione al protocollo generale dell'Ente;
5. I termini per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti pubblicitari rimarranno sospesi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ad impianti esistenti, per i quali fosse stata presentata richiesta di regolarizzazione mediante spostamento.
6. Fino alla definizione dei procedimenti di regolarizzazione degli impianti esistenti sul territorio comunale, saranno rilasciate solo autorizzazioni alla collocazione di insegne di esercizio ed a forme di pubblicità temporanea.

Art. 32

Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente PGIP, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 2 del presente PGIP e loro successive modifiche ed integrazioni;
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali o per la introduzione di innovazioni a carattere tecnologico ed informatico;
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente PGIP.

Art. 33

Entrata in Vigore

1. Il presente PGIP, entra in vigore decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio.



APPENDICE

ZONA SPECIALE DI PARTICOLARE ATTENZIONE

La zona indicata dall'art. 4 del presente Piano è costituita come appresso:

- a) Via Iolanda;
- b) Via Regina Margherita;
- c) Via Roma;
- d) Via Le Vigne nel tratto prospiciente l'area dell'ex campo sportivo;
- e) Via Fieramosca;
- f) Via Pellico;
- g) Via Cairoli;
- h) Via Marconi;
- i) Piazza della Repubblica;
- j) Piazza Matteotti.

TIPOLOGIA ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI CONTINGENTATI

Richiamato quanto indicato dall'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'Canone sulla Pubblicità e Diritto sulle Affissioni - Quantità degli impianti pubblicitari – ed art. 3 del D. Lgs. 507/93, di seguito si riportano le tipologie, quantità ed ubicazione degli impianti pubblicitari per i quali è previsto un contingente:

Cartello stradale: dimensioni di mt. 6,00 di larghezza x 3,00 di altezza; n. 10 installazioni	<ul style="list-style-type: none">- Via Le Vigne;- Via La Menola;- Via Roma;- Via Regina Margherita;- Via Ten. Maggiore Vincenzo;- Via Sold. Alleati Vittorio angolo Via Regina Margherita;- Via Iolanda;
Impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale: dimensioni di mt. 0,70 di larghezza x 1,00 di altezza; n. 10 installazioni	<ul style="list-style-type: none">- Via Ettore Fieramosca (c/o sede municipale);- Via S.M. La Stella (c/o ufficio postale);- Via Roma (c/o scuole);- Via Iolanda (c/o fermata bus);- Via Ten. Maggiore Vincenzo (c/o stadio);

L'indicazione di mt. 6,00 di larghezza x 3,00 di altezza è indicativa, restando incluse nel contingente installazioni anche di dimensioni inferiori, comunque non inferiori a mt. 2 di larghezza x 2 di altezza.



Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

E' riportato in n° 20 pagine, compresa la presente, ed è composto da n° 33 articoli progressivamente numerati ed un'appendice;

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 19/03/2021 con atto n° 02;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/03/2021 al 06/04/2021;

Data 22/03/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Prog. Vito Lenicchio

